

Palermo, 7 giugno 2012
Sala «Terrasi», Camera di commercio di Palermo

Corso per amministratori giudiziari
di aziende e beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
organizzato da ULPPA e UIDC, sez. Palermo

“Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati”

Alessandro Dagnino
Avvocato cassazionista
Docente di diritto finanziario
nell'Università di Palermo

Pinelli Schifani & Dagnino Studi Legali

Programma

- Premessa
- La tassazione dei proventi illeciti, sul piano teorico
- La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo
- Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati, prima del codice antimafia
- Le novità introdotte dal codice antimafia
- Alcuni profili non disciplinati e problematici

Premessa

- L'applicazione delle misure di prevenzione previste dal codice non richiede l'accertamento, in sede penale, della commissione di reati. Basta essere «indiziati» di alcuni reati o anche «persone socialmente pericolose».
- L'accertamento dell'illiceità del provento, in sede fiscale — e il conseguente obbligo dichiarativo — è autonomo da quello in sede penale.
- L'Amministratore giudiziario, qualora ravvisi l'esistenza di proventi derivanti da attività illecite, potrebbe trovarsi investito di un immediato obbligo di dichiararli, senza necessariamente attendere l'esito delle eventuali indagini finanziarie della G.d.F.

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano teorico

Il problema della tassazione delle attività illecite e della conseguente sanzionabilità dell'omessa dichiarazione del provento illecito.

IMPOSTE DIRETTE: Contrasto dottrinale e giurisprudenziale

- Tesi economica (Fedele, Della Valle): tutte le attività illecite vanno tassate, perché non si possono introdurre valutazioni etiche nell'applicazione della legge tributaria. Essa va applicata, se il presupposto è formalmente integrato.
- Tesi giuridica (Falsitta): lo Stato non può sanzionare e poi incassare il tributo. Il *pretium sceleris* deve essere soltanto confiscato.

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IMPOSTE DIRETTE

Soluzione normativa: art. 14, c. 4, L. 537 del 1993 (manovra finanziaria 1994):

«nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, c. 1, Tuir, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria».

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IMPOSTE DIRETTE: SUCCESSIVI INTERVENTI

art. 36, c. 34-bis, D.L. 223/2006

«in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi».

Ma così si scardina il tradizionale assetto, secondo il quale quella dei redditi diversi non è una categoria residuale!

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IMPOSTE DIRETTE: SUCCESSIVI INTERVENTI

art. 14, comma 4-*bis*, della l. n. 537/1993, introdotto dall'art. 2, l. n. 289 del 2002

«Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti»

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IMPOSTE DIRETTE: RECENTI MODIFICHE

art. 14, comma 4-*bis*, della l. n. 537/1993, introdotto dall'art. 8, c. 1, d.l. n. 16 del 2012

«Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio **direttamente** utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale...
[prescrizione]»

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IMPOSTE DIRETTE: RECENTI INTERVENTI

art. 14, comma 4-*bis*, della l. n. 537/1993, introdotto dall'art. 8, c. 1, d.l. n. 16 del 2102

«... Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi»

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IMPOSTE DIRETTE: RECENTI INTERVENTI

Art. 8, c. 2, d.l. n. 16 del 2102

«Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i **componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati**, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 [concorso di violazioni e continuazione], e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, c. 3, d.lgs. n. 472 del 1997 [un terzo, in assenza di ricorso]»

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IMPOSTE DIRETTE: RECENTI INTERVENTI

art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993, introdotto dall'art. 8, d.l. n. 16 del 2102

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi.

Resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive»

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IVA

Nell'Iva, il problema è stato affrontato dalla giurisprudenza comunitaria, alla quale occorre fare precipuo riferimento

- Art. 2 della sesta direttiva n. 77/388 (oggi direttiva 2006/112): definisce le attività soggette all'Iva «*cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all'interno del paese, da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; le importazioni di beni*». Non opera alcun distinguo tra operazioni lecite e illecite
- Art. 4 della sesta direttiva prevede che «*Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività*»

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IVA

La giurisprudenza della CGCE ha dato rilevanza all'esigenza di tutelare la concorrenza all'interno dell'UE, stabilendo che le operazioni illecite vanno tassate, tutte le volte che la mancata tassazione impedirebbe il gioco della concorrenza

Questo non significa che le operazioni illecite debbano essere sempre tassate, ma anzi che, in generale, non debbano essere tassate, salvo l'obbligo di tassazione quando vi sarebbe il rischio di violare il principio della concorrenza.

PRINCIPIO DI TENORE OPPOSTO RISPETTO A QUELLO RELATIVO ALLE II.DD.

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IVA: Casistica

Casi di non tassabilità

- **Einberger II** (C-294/82): importazione illegale di stupefacenti: non va tassata, perché non esiste un mercato lecito degli stupefacenti, quindi non v'è alcun rischio di falsare la concorrenza. Tale attività «può dar luogo unicamente a provvedimenti repressivi»
- **Mol** (C-269/86): non tassabile la cessione interna di stupefacenti, a titolo oneroso
- **Happy Family** (C-289/86): non tassabile la cessione di droghe leggere
- **Witzemann** (C-343/89): non tassabile l'importazione di denaro falso

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IVA: Casistica

Casi di tassabilità

Lange: esportazione di sistemi informatici senza autorizzazione

Goodwin e Unstead: vendita di profumi contraffatti

Fischer: esercizio di giochi d'azzardo illeciti

Coffeshop: locazione di un'area per la vendita di stupefacenti, all'interno di un coffeshop

Salumets: contrabbando di alcol etilico

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IVA: spunti critici

La CGCE dà prevalenza all'esigenza di garantire la neutralità dell'imposta (seguendo la tesi economica dell'imposizione, nonché la logica del TCE e il principio di neutralità)

Si può affermare che nell'ordinamento comunitario vige il principio generale della non tassabilità delle attività illecite. La direttiva 112/2006 (ex 77/388) costituisce un'eccezione, ancorché largamente applicabile, alla regola, posta al fine di far prevalere l'interesse comunitario alla neutralità dell'i.v.a., per ragioni di tutela del mercato.

Il diritto di difesa nel diritto comunitario può ricavarsi dalla CEDU, art. 6, par. 1, che si ritiene rilevante, ai sensi dell'art. 6, par. 2 del TUE, che lo richiama.

Esso comporta il principio del *nemo tenetur se detegere* (caso Sanders, 17.12.1996)

Principio di coerenza è immanente

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IVA: Casi in cui la logica adottata dalla CGCE potrebbe entrare in crisi

Coffeshop: l'affitto di un banco per la vendita di stupefacenti sarebbe da tassare, perché il mercato da considerare non è quello della vendita di stupefacenti, ma quello dell'affitto dei banconi, quindi esisterebbe un mercato lecito omologo e la mancata tassazione agevolerebbe l'affitto per la vendita di stupefacenti rispetto agli affitti per altre attività.

Non condivisibile: chi affitta un bancone concorre nel reato, quindi l'attività è vietata in modo assoluto nel mercato UE, come quella di vendita di stupefacenti (la «complicità» concorso, in tal senso, è prevista anche ai fini della Convenzione internazionale di New York del 1961)

Tratta di schiavi: è vietata in modo assoluto, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1926, tuttavia, esiste un mercato lecito del «lavoro» con cui la vendita degli schivi entra in concorrenza

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

IVA: Casi in cui la logica adottata dalla CGCE potrebbe entrare in crisi

- **Happy Family:** la vendita di droghe leggere in Olanda è libera, ciononostante la CGCE dà rilevanza al dato formale per cui essa è formalmente vietata anche se non perseguita

- **Riciclaggio di beni o di denaro frutto di attività illecite:** esiste un mercato lecito dei beni riciclati, ma trattasi di attività di per sé vietata in tutta l'UE, che non può che dar luogo a comportamenti repressivi, ai sensi della Convenzione di Strasburgo, del 1990. Anzi, obiettivo del riciclaggio è quello di far rientrare nel «mercato lecito», beni provenienti dall'illecito.

La tassazione dei proventi illeciti, sul piano applicativo

SANZIONI: Caso Chambaz c. Svizzera (CEDU, 5 aprile 2012)

«Sebbene non espressamente menzionati nell'art. 6 della Convenzione [europea dei diritti dell'Uomo], il diritto di tacere e il diritto a non auto-incriminarsi costituiscono standard internazionali generalmente riconosciuti che si collocano alla base della nozione di equo processo.

Sanzionando il sig. Chambarz per avere rifiutato di produrre i documenti richiesti, le autorità [elvetiche] hanno esercitato pressione sul contribuente affinché questi fornisse elementi sul suo reddito e sul suo patrimonio utili per l'accertamento fiscale.

Applicando sanzioni amministrative per il silenzio adottato dal sig. Chambaz rispetto a dette richieste, mentre erano in corso a carico dello stesso indagini per evasione fiscale, per ragioni connesse a quelle in relazione alle quali egli aveva esercitato il diritto di tacere, il Giudice svizzero ha voluto obbligare il contribuente ad auto-incriminarsi.

Pertanto la Corte ritiene che sia stato violato l'art. 6, par. 1, della CEDU».

Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati, prima del cod. antimafia

IMPOSTE DIRETTE

Prima del codice non vi erano disposizioni specifiche.

Si faceva riferimento, sul piano sostanziale:

- all'art. 6 del Tuir e all'art. 14, c. 4, l. 537 del 1993

Sul piano applicativo:

- all'art. 187 del Tuir (eredità giacente)

Sul punto, si vedano: Circ. Ag. Entrate, n. 156 del 2000, conf. a Ris. n. 195 del 2003, conf. a Ris. n. 62 del 2007

Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati, prima del cod. antimafia

IMPOSTE DIRETTE: l'orientamento dell'Ag. Entrate - *Ratio* della tassazione

L'art. 14, c. 4, l. n. 537 del 1993 non consente di escludere da imposta i redditi dei beni soggetti a sequestro.

«Infatti, pur se la provenienza dei beni sequestrati è illecita, l'impiego degli stessi, da parte dell'amministratore giudiziario ... costituisce attività non soltanto lecita, ma dovuta, in forza delle norme di legge e del decreto di sequestro»

«Diversamente ragionando, si perverrebbe alla paradossale conclusione per cui, in caso di successiva revoca del sequestro, il soggetto indiziato verrebbe a godere di una ingiustificata esenzione fiscale per i redditi prodotti durante la fase cautelare».

© Alessandro Dagnino 2012

Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati, prima del cod. antimafia

IMPOSTE DIRETTE: l'orientamento dell'Ag. Entrate - Soggetto passivo d'imposta

«I beni sequestrati, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia ... all'**eredità giacente** disciplinata dall'art. 131 del TUIR [oggi 187] e dall'art. 19 del d.P.R. n. 42 del 1988 [oggi art. 5-ter, d.P.R. n. 322 del 1998]», poiché l'amministratore gestisce provvisoriamente un patrimonio, nell'attesa che lo stesso sia devoluto ad altro soggetto.

Soggetto passivo è colui che assumerà, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati (lo Stato o l'indiziato)

Amministratore è rappresentante *in incertam personam* (mi pare simile a ipotesi del *trust* con beneficiario non identificato)

© Alessandro Dagnino 2012

Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati, prima del cod. antimafia

IMPOSTE DIRETTE: l'orientamento dell'Ag. Entrate - Soggetto passivo d'imposta

Art. 187 TUIR

«1. Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è **determinato in via provvisoria** secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredità è persona fisica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il chiamato è un soggetto diverso.

Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte.

I redditi di cui all'articolo 7, comma 3, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono **in via provvisoria tassati separatamente** con l'aliquota stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito».

© Alessandro Dagnino 2012

Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati, prima del cod. antimafia

IMPOSTE DIRETTE: l'orientamento dell'Ag. Entrate - Adempimenti

Sono quelli previsti dall'art. 5-ter d.P.R. n. 322 del 1998 per il curatore eredità giacente
- presentazione dichiarazione redditi dal periodo di assunzione dell'incarico a quello di cessazione, nonché, entro 6 mesi dall'insediamento.

Questo il tenore della disposizione, *mutatis mutandis* (in corsivo le parole adattate):

- a) le **dichiarazioni dei redditi** relative al periodo d'imposta nel quale è stato disposto il *sequestro*, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
- b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta *dall'indiziato* e, se il relativo termine non era scaduto alla data del *sequestro*, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.

© Alessandro Dagnino 2012

Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati, prima del cod. antimafia

IMPOSTE DIRETTE: l'orientamento dell'Ag. Entrate - Adempimenti

- a) adempiere per i periodi d'imposta predetti, se il *sequestro* ha per oggetto aziende commerciali o agricole, gli **obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta** stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le **dichiarazioni di sostituto d'imposta** relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta predetti;
- c) **comunicare** mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, **l'assunzione e la cessazione delle funzioni**; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli indiziati e delle quote dei beni appartenenti a ciascuno di essi, in caso di comproprietà.

Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati, prima del cod. antimafia

IMPOSTE DIRETTE: l'orientamento dell'Ag. Entrate - Adempimenti

L'indiziato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessata l'amministrazione, deve darne **comunicazione** e indicare ... i dati identificativi dell'amministratore e *degli altri indiziati e la propria quota di possesso dei beni*.

Nella stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell'articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico **[tassazione separata]**.

Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati, prima del cod. antimafia

IMPOSTE DIRETTE: l'orientamento dell'Ag. Entrate - Adempimenti

Nei confronti ... dell'amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.

Dalla data di presentazione della dichiarazione, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la **liquidazione definitiva** delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico.

Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati, prima del cod. antimafia

IVA:

L'Amministratore proseguirà l'attività dell'indiziato senza necessità di aprire nuova p. IVA, ma comunicando la variazione entro 30 gg., *ex art. 36 d.P.R. n. 633 del 1972*

Se viene sequestrato soltanto un ramo d'azienda occorre aprire una contabilità separata

Il regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati, prima del cod. antimafia

SANZIONI:

L'Amministratore, quale rappresentante, risponde delle sanzioni amministrative tributarie per le violazioni a lui imputabili (art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997)

Il prevenuto sembrerebbe responsabile solidalmente con l'autore, salvo il diritto di regresso

Se manchi dolo o colpa grave, l'autore che non abbia tratto direttamente vantaggio dalla violazione risponde entro i vecchi 100 milioni di lire, salva l'ipotesi di definizione agevolata (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 472 del 1997)

La sanzione è dovuta anche nel caso di successiva confisca? Probabilmente sì

© Alessandro Dagnino 2012

Il regime fiscale dei beni seq. o conf.: le novità del cod. antimafia

IMPOSTE DIRETTE

Art. 51. Regime fiscale

1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.

Recepisce, sostanzialmente, l'impostazione dell'Ag. entrate

Problema di coordinamento: sono tassabili i redditi illeciti non classificabili nelle categorie di cui all'art. 6, ex art. 36, c. 34-bis, D.L. 223/2006 ?

Per ragioni logiche e sistematiche, sembra preferibile la soluzione positiva

© Alessandro Dagnino 2012

Il regime fiscale dei beni seq. o conf.: le novità del cod. antimafia

IMPOSTE DIRETTE

Art. 51. Regime fiscale

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è **tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario**, che è tenuto, **nei termini ordinari**, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il regime fiscale dei beni seq. o conf.: le novità del cod. antimafia

IMPOSTE DIRETTE

Art. 51. Regime fiscale

È impropria l'espressione: «è tassato dall'amministratore». Questi può dichiararlo, non pare possa tassarlo

V. proposta di riforma n. 18, Osservatorio UNIPA

È criticabile l'espressione «in via ordinaria». Sarebbe stato preferibile prevedere la sospensione per sei mesi, prevista per il curatore dell'eredità giacente, a tutela dell'Amministratore

Il regime fiscale dei beni seq. o conf.: le novità del cod. antimafia

Art. 51. Regime fiscale

«3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare»

- Sarebbe stata preferibile una norma che recepisce la disciplina dell'eredità giacente o del trust o, in alternativa, che introducesse una disciplina specifica, purché completa

Il regime fiscale dei beni seq. o conf.: le novità del cod. antimafia

Art. 50. Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

«1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono **sospesi** nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. E' conseguentemente **sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione**».

La sospensione è in linea con la previsione dell'art. 55, sulle azioni esecutive di terzi.

L'art. 50 riguarda, però, soltanto le ipotesi di aziende e partecipazioni

Quindi, *a contrario*, la sospensione esattoriale non sembra operare nel caso di sequestro di singoli beni (anche *arg. ex* art. 50, c. 2, che invece contempla i singoli beni)

Il regime fiscale dei beni seq. o conf.: le novità del cod. antimafia

Art. 50. Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

«E' conseguentemente **sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione**».

Problema: il termine di decadenza non è sospeso.

V. ipotesi avviso di accertamento esecutivo (l'agente della riscossione dovrà attivare l'espropriazione forzata - **a pena di decadenza** - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo»)

Il regime fiscale dei beni seq. o conf.: le novità del cod. antimafia

Art. 50. Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

«2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, **i crediti erariali si estinguono per confusione** ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 [divieto di compensaz. oltre 1.500 €]».

- La norma vale solo per i crediti erariali statali ed è comunque criticabile (vedi problema rapporto giuridico unisoggettivo, art. 74, Tuir, esenzione no esclusione).

Lo stesso non vale per i tributi locali. Addizionali IRPEF? (federalismo); IMU (quota a vantaggio dello Stato)

Gravi dubbi di legittimità comunitaria (aiuti di stato e IVA)

Profili non disciplinati e problematici

IMPOSTE INDIRETTE:

Nessuna previsione, se non quelle in materia di riscossione

L'IVA va versata, anche perché c'è la quota comunitaria

IMU: A mio avviso andrebbe versata dall'Amministratore dei beni sequestrati, trattandosi di atto di gestione (rischio di responsabilità sanzionatoria), ma la provvista dovrebbe fornirla il prevenuto che, per la durata del sequestro, resta formalmente proprietario.

Profili non disciplinati e problematici

I contenziosi tributari pendenti o sopravvenuti:

Esigenza di considerare la posizione dei soggetti sottoposti a sequestro, che nel caso di successivo dissequestro potrebbero agire contro l'Amministratore, nel caso di omesso esperimento delle azioni giudiziarie.

Incongruenza: l'Amministratore dovrebbe prima segnalare i proventi eventualmente illeciti e poi, nel caso di accertamento dell'A.f., instaurare il contenzioso, al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità nei confronti del prevenuto, nel caso di dissequestro.

Va. anche esigenza di tutela dei terzi nella fattispecie ex art. 12-*quinqies*, d.l. 306 del 1992 (Trasferimento fraudolento di valori)

Maggiori informazioni

PINELLI SCHIFANI & DAGNINO
S T U D I L E G A L I
P A L E R M O • R O M A • M I L A N O

PALERMO 90141
Piazza Virgilio, 4
Tel. 091 323054 - 321260
Fax 091 619 74 52
palermo@psdlex.it

ROMA 00186
Piazza B. Cairoli, 2
Tel. 06 97276328 / 31
Fax 06 97999266
roma@psdlex.it

MILANO 20122
P.zza S. M. Beltrade, 2
Tel. 02 89078580
Fax 02 89096488
milano@psdlex.it

www.dagnino.it - www.psdlex.it